

votanti - non concorrono alla formazione della maggioranza, con la conseguenza della corrispondente riduzione del quorum funzionale.

4.4. Il collegio dei revisori dei conti

L'organo di controllo interno fu nominato con decreto ministeriale del 22 novembre 1991 per un quinquennio ed ha operato, secondo quanto in precedenza anticipato, come collegio di revisione contabile, sia dell'Organizzazione portuale, sia dell'Autorità portuale.

Entrambe, infatti, costituiscono un unico ente fino alla data della avvenuta dismissione dei beni ed attività da privatizzare.

Nel periodo 1993-1995 la partecipazione alle adunanze del collegio da parte dei componenti è risultata accettabile anche in considerazione del numero dei medesimi (sette).

Di certo non può considerarsi pletorica la struttura dei collegi dei revisori dei conti delle autorità portuali, composti da soli tre membri effettivi (e tre supplenti).

Con D.M. 6 febbraio 1996 il Ministro vigilante ha provveduto alla costituzione del collegio di revisione dell'Autorità portuale di Napoli.

La disciplina istitutiva del C.A.P. conteneva un rinvio agli articoli 2403 e seguenti del codice civile in tema di doveri dei revisori, riproducendo testualmente specifiche disposizioni di detto articolo.

L'ottemperanza a tali precetti è risultata assicurata integralmente nel periodo in esame e in particolare il collegio in varie occasioni ha formulato rilievi in ordine a provvedimenti sotto riflessi giuridici o contabili ovvero in ordine a specifiche condotte gestorie, dei quali rilievi è cenno nei successivi paragrafi relativi agli specifici settori.

Circa l'esame preliminare dei bilanci vanno particolarmente sottolineati, quanto ai consuntivi, non solo la effettuata verifica della regolarità della gestione, ma altresì l'approccio al controllo della medesima in termini di efficienza, quanto meno con riguardo a taluni significativi comparti operativi dell'Ente.

L'apporto che l'organo di controllo interno è chiamato a dare nel nuovo assetto delle istituzioni portuali è delineato nel comma 3 dell'art. 11 della

legge, nel quale sono elencate le tradizionali incombenze tipiche dei collegi dei revisori dei conti, anche se con qualche grado di incompletezza.

E' infatti prevista testualmente la redazione di una relazione solo "sul conto consuntivo" ma non anche sul bilancio preventivo, ciò che tuttavia, in base ad una interpretazione logico-sistematica della complessiva disciplina, non può intendersi come implicita esclusione voluta dal legislatore, non potendosi attribuire alla elencazione contenuta nel citato art. 11, c. 3 carattere estremamente rigoroso.

Ad ogni modo, in sede di regolamento contabile appare congruo che sia apportata la indicata precisazione.

Nella stessa sede si profila utile anche ribadire che l'organo opera collegialmente con la presenza di tre revisori ed altresì chiarire a quale componente del collegio spetti presiedere, ove in qualche riunione risulti assente il titolare: a tale ultimo riguardo infatti le varie ipotesi di soluzione prospettate nel corso della riunione del 21 giugno 1996 sono riconducibili fondamentalmente a due.

Si è prospettato il ricorso alternativamente al criterio relativo alla maggiore anzianità di quello tra i revisori presenti ovvero al criterio che fa leva sulla designazione da parte del Ministro del tesoro del componente con funzioni di presidente effettivo, desumendone la implicita (nella legge) conforme volontà per l'eventualità che in qualche riunione quest'ultimo sia sostituito dal supplente (designato dallo stesso ministro).

A parte la preferibilità di quest'ultima soluzione, si segnala l'esigenza che nel regolamento contabile sia posto un criterio che valga ad assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori e a prevenire, al limite, motivi di disfunzione del collegio.

4.5 La spesa relativa agli organi istituzionali

L'art. 16 del D.L. istitutivo del C.A.P. di Napoli stabiliva che i compensi del presidente, del vicepresidente e dei revisori erano stabiliti con decreto del Ministro vigilante di concerto con quello del tesoro¹⁹.

¹⁹ cfr. decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 13 dicembre 1993

Dai documenti di bilancio emergono oneri annui risultati nel corso del triennio 328 milioni (1993), 470 milioni (1994) e 463 milioni (1995) con un'incidenza sul totale delle spese correnti di 0,89% (1993), 1,26% (1994) e 1,78% (1995).

Quanto al 1994 e al 1995, l'aggravio di spesa - costituito dal compenso corrisposto al commissario aggiunto, pari ai quattro quinti di quello corrisposto al commissario, questo a sua volta pari a quello erogato prima al presidente²⁰ - non risulta adeguatamente fronteggiato dai risparmi connessi alle non più (dal dicembre 1993) corrisposte indennità di presenza (e di missione) spettanti ai numerosi componenti dell'assemblea e del consiglio direttivo.

La disaggregazione degli indicati importi globali annui porta ad evidenziare che la parte preponderante degli stessi è costituita dall'indennità di carica spettante al presidente - corrispondente al trattamento economico iniziale del direttore generale, maggiorata del 20%, ai sensi del decreto del Ministro della marina mercantile emanato il 5 ottobre 1984 nei confronti dei presidenti di tutti gli enti portuali - nonché al vice presidente.

In proposito va ricordato che gli emolumenti del direttore generale corrispondono a quelli dei dirigenti maggiorati del 25,5%, come già segnalato nel precedente referto.

Siffatto meccanismo rende ragione del variare automatico dell'indennità annuale del presidente e del vice presidente - a seconda della lievitazione dello stipendio del direttore generale - e della consistenza di detta indennità annuale.

Le variazioni, per contro, delle indennità spettanti ai revisori prive di carattere automatico, sono derivate da puntuali determinazioni ministeriali emanate ai sensi del citato articolo 16 del D.L. n. 1 del 1974 istitutivo dell'ente, da ultimo con decreto del ministro vigilante del 22 luglio 1989.

Tali indennità, sono rimaste determinate in 9,36 milioni di lire annue per il presidente del collegio dei revisori, e in lire 7,8 milioni per i revisori e tali misure sono stati provvisoriamente confermate nei confronti dei componenti del collegio dei revisori dei conti delle autorità portuali (nota ministeriale del 9 febbraio 1996).

²⁰ Al Commissario è stata corrisposta in ciascuno degli anni 1994 e 1995 un'indennità di carica di 192,6 milioni e a quello aggiunto un'indennità di 145 milioni.

Il citato art. 16 del D.L. n. 1/1974 aveva previsto altresì un compenso annuo da corrispondere ai segretari dell'assemblea e del consiglio direttivo, la cui erogazione - limitata al 1993 - è stata di 5,2 milioni per il primo e di 6,24 milioni per il secondo, così come disposto con decreto ministeriale del 6 novembre 1990.

Il gettone di presenza - nello stesso art. 16 stabilito nei confronti dei componenti degli organi consortili diversi da quelli innanzi considerati - è rimasto quantificato in 78.000 lorde per seduta e tale importo è stato corrisposto altresì al magistrato della Corte dei conti delegato a controllo dell'Ente.

5. La vigilanza

A termini dell'art. 1, c. 2 dell'ordinamento istitutivo del Consorzio la vigilanza sul medesimo è stata esercitata dal Ministro dei trasporti e della navigazione e, limitatamente ai bilanci, anche dal Ministro del tesoro.

L'esercizio di detto potere di vigilanza ha riguardato la costituzione dell'organo straordinario di amministrazione sotto il riflesso della relativa proposta al Presidente della Repubblica, come dianzi anticipato, e principalmente l'approvazione di talune più rilevanti deliberazioni, come quelle assunte per la concessione ultraquindicennale dei beni del demanio marittimo, per la materia tariffaria e per il ricorso a mutui, prestiti ed altre operazioni finanziarie (in tale ultimo caso è prescritta la concertazione con il Ministro del tesoro) così come per i bilanci.

Non sempre è stato osservato puntualmente dal ministero vigilante il termine di 60 giorni ai fini della emanazione degli atti di approvazione delle delibere previsto dalla disciplina istitutiva del Consorzio, la quale dispone altresì la sospensione delle medesime fino alla data dell'atto approvativo.

L'ordinamento specifico non contempla deroghe al riguardo, sia pure in presenza di ragioni di straordinarietà ed urgenza, e come già esplicitato nel precedente referto, una grave violazione della prescrizione normativa in esame fu compiuta dall'Ente in ordine alla intempestiva esecuzione della deliberazione relativa alla stipula del mutuo di 3 miliardi da destinare all'acquisto di un mezzo meccanico per la discarica della frutta esotica.

Con rinvio agli accenni specifici contenuti nella successiva parte IV va ricordato che siffatta violazione normativa è stata poi assunta dal Ministro vigilante a concausa dell'adozione del provvedimento di nomina dell'amministratore straordinario.

Nel 1995 il Ministro dei trasporti e della navigazione ha esercitato poteri di vigilanza anche sull'Autorità portuale di Napoli; l'area di detta vigilanza - quale definita dall'art. 12 della legge di riordino - sostanzialmente coincide con quella già attribuita allo stesso Ministero sul Consorzio, con la significativa differenza che nell'ultimo comma di detto art. 12 è previsto il silenzio - approvazione, ove il provvedimento ministeriale di controllo non sia emanato entro 45 giorni.

6. L'articolazione in uffici

Nel precedente referto fu posto in rilievo l'esito negativo cui pervenne il progetto di ristrutturazione deliberato dal consorzio il 26 ottobre 1990, a motivo della mancata approvazione ministeriale della relativa delibera, ritenuta suscettiva di innescare una lievitazione delle unità di personale non compatibile con reali esigenze funzionali e con la capacità finanziaria dell'Ente.

L'assetto organizzativo, risalente al 1984, articolato in tre aree dirigenziali primarie e cinque di secondo livello, ha perciò continuato ad operare - finchè non si è addivenuti ad una nuova ristrutturazione - benchè provvisoria - ad opera del Commissario straordinario, con deliberazione n. 349 in data 28 ottobre 1994, questa volta approvata dal Ministero vigilante.

In particolare, la mutata organizzazione funzionale ha tratto origine dal massiccio esodo incentivato - come è posto in evidenza nel successivo paragrafo - di 145 dipendenti e dal collocamento a riposo di altri 14, ciò che ha reso necessario il ridimensionamento dell'intera struttura operativa, peraltro venutasi a trovare anche priva del direttore generale (per collocamento a riposo) dal 1 ottobre 1994.

Le otto aree dirigenziali sono state ridotte a quattro e risultano costituite dalle attività di supporto (segreteria, programmazione e controllo, relazioni esterne), dalla attività tecnico-operativa (piano regolatore, manutenzione infrastrutture, risorse, servizi generali, informatici e statistici, ufficio tecnico), dalla attività amministrativa (demanio, operazioni portuali, sicurezza, personale, economato, ragioneria, contratti) e dall'avvocatura²¹, alle quali sono stati preposti i quattro dirigenti portuali rimasti, tutti di primo livello²², , tranne quello preposto alla attività tecnico-operativa (dirigente di secondo livello).

La successiva costituzione (per decreto legge) dell'autorità portuale, come in precedenza rilevato, ha riguardato contestualmente solo gli organi di amministrazione e non anche il segretariato generale, previsto come organo

²¹ Le funzioni dell'avvocatura erano state delineate in un apposito decreto del 3 agosto 1993 emanato da un Commissario ad acta nominato dal Consiglio di Stato nel 1987 in una vicenda giurisdizionale nel corso della quale il regolamento organico del CAP era stato annullato nella parte in cui non prevedeva una autonoma disciplina della carriera legale.

²² Un dirigente poi verso la fine del 1994 si è collocato in pensione.

dalle autorità all'art. 7 c. 1 della legge di riordino e disciplinato all'art. 10 della medesima .

Va sottolineato al riguardo che tale incompleta organizzazione permane ancora, con particolare riferimento al segretario generale, alla cui nomina non si è provveduto essenzialmente per la non ancora avvenuta costituzione degli organi ordinari di amministrazione, quello monocratico (il presidente) e quello collegiale (il comitato portuale), ai quali, rispettivamente, sono attribuiti in materia il potere di proposta e quello di nomina .

Siffatta carenza strutturale è da assumere alla base anche della inesistenza - accanto al Segretario generale - della segreteria tecnico-operativa, il cui organico è deliberato dallo stesso comitato, su proposta del presidente, sentito il segretario generale²³.

E' stata perciò inevitabile l'utilizzazione di una segreteria tecnica composta - in sede di prima applicazione - dal personale proveniente dalla organizzazione portuale²⁴, come stabiliscono gli art. 10, c. 5 e 23, c. 2 della legge di riordino²⁵.

La Corte segnala tuttavia l'esigenza che, appena realizzatasi la normalizzazione degli organi di amministrazione , sia attribuito un ruolo prioritario al completamento degli organi dell'ente mediante la nomina del segretario generale e la costituzione della segreteria tecnica.

La Corte sottolinea al riguardo il necessario rispetto del raccordo, prescritto dalla legge stessa²⁶, tra la composizione quanti-qualitativa della segreteria e le sottese esigenze di funzionalità, nonchè il rispetto del fondamentale canone dell'efficienza, che non giustificerebbe la formazione di megastrutture (del resto sottratte dalla legge a qualunque tipo di specifico controllo dell'amministrazione vigilante).

La prevista autonomia degli enti in materia, ad avviso della Corte, non contrasterebbe con la emanazione - nell'esercizio della vigilanza - di apposite

²³ cfr. art. 9, c. 3, lett. i) della L. n. 84/1994.

²⁴ Vedasi delibera commissariale n. 271 del 13 luglio 1995, approvata dal Ministero vigilante con telespresso del 2 agosto 1995.

²⁵ In particolare in tale ultimo articolo è stabilito che il personale dipendente dall'organizzazione portuale è trasferito alle dipendenze dell'autorità portuale "in continuità del rapporto di lavoro":

²⁶ cfr. art. 9, c. 3 lett. i).

direttive da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, onde sia prevenuta la pletoricità degli apparati delle varie autorità portuali e siano altresì posti criteri orientativi nella determinazione del trattamento del segretario generale, determinato dai singoli comitati portuali ai sensi dell'art. 8, c. 3, lett. d) della legge n. 84.

7. Il personale

7.1. Il ridimensionamento dell'organico in base alla specifica legislazione di settore.

Il dato normativo più rilevante del periodo in esame in tema di personale è costituito dalla disciplina recata dall'art. 1 del D.L. n. 100 del 12 febbraio 1994, emanato durante la stessa vacanza della legge di riordino, varie volte reiterato, da ultimo con il D.L. n. 322 del 17 giugno 1996.

E' stata quivi prevista una ulteriore incentivazione dell'esodo dei dipendenti degli enti portuali (oltre che delle compagnie portuali) per un totale complessivo di 1000 unità, da ripartire nei singoli contingenti spettanti ai vari enti portuali mediante apposito decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, all'uopo statutivo anche dei termini, dei criteri e delle modalità, nonchè dei progetti di riorganizzazione, delle nuove dotazione organiche e dei conseguenti piani di ulteriore esodo del personale dei singoli enti portuali.

Alla determinazione di dette nuove dotazioni e agli altri adempimenti si è provveduto con decreto ministeriale 8 aprile 1994²⁷ e nella annessa tabella n. 3 è stata fissata per l'Ente in esame una pianta organica complessiva di 189 unità²⁸, a fronte di 397 dipendenti in servizio all'inizio del 1994 (ridottisi già di 2 unità alla data del decreto).

E' stato previsto che il conseguente esubero di 206 impiegati dovesse essere fronteggiato con soli 145 prepensionamenti nel termine finale del 31 dicembre 1996, derivandone pertanto una eccedenza di 61 unità.

²⁷ G.U. n. 98 del 29 aprile 1994

²⁸ L'articolazione è stata così prevista: 4 dirigenti, 23 quadri, 72 impiegati e 90 operai

L'unità tabella n. 1 rappresenta la graduale dinamica riduttiva nell'arco del triennio 1993-1995 della consistenza delle originarie 395 unità in servizio rapportabile ai previsti prepensionamenti (ma anche ad altri fatti giuridici estintivi dei rapporti di lavoro).

I 145 prepensionamenti previsti hanno quasi tutti (tranne 2) avuto luogo entro il 1994 e il 1995, ai quali si sono aggiunti 24 altri casi di estinzione del rapporto per cause diverse (pensionamenti, decessi, dimissioni etc.) a beneficio delle previste 61 eccedenze che si sono perciò corrispondentemente ridotte. Alla fine del 1995 i dipendenti in servizio erano perciò 228.

L'indicata prevista eccedenza di 61 unità, ridottasi a 35 è rimasta perciò a carico dell'Ente in soprannumero, come dispone l'art. 21, c. 2 della legge di riordino, che ha stabilito in alternativa anche il collocamento in mobilità di dette unità soprannumerarie presso altre autorità portuali con esigenze di personale o in mobilità temporanea presso le imprese terminaliste.

Tali soluzioni alternative non si sono potute concretizzare per carenza di autorità portuali con esigenze di personale e per la non attivata (entro il 1995) procedura prevista nell'art. 16 della legge di riordino di tema di autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali da accordare ad imprese terminaliste, presso le quali collocare unità eccedentarie.

CONSISTENZA DEL PERSONALE

Tab. 1

CATEGORIA	ANNO 1993			ANNO 1994			ANNO 1995		
	Consistenza organica in servizio	Esodati decaduti deceduti dimissionari	Prepension.	Consistenza organica in servizio	Esodati decaduti deceduti dimissionari	Prepension.	Consistenza organica in servizio	Esodati decaduti deceduti dimissionari	Prepension.
Dirigenti	8	-	-	9	4	2	3	-	-
Quadri									
Liv. IX	19	-	-	18	-	8	10	-	-
Liv. VIII	16	-	-	16	-	6	10	-	-
Liv. VII	15	2	-	13	1	3	9	1	-
Impiegati									
Liv. VIII	1	-	-	1	-	-	1	-	-
Liv. VII	20	-	-	20	-	9	11	-	-
Liv. VI	60	-	-	60	2	25	33	1	-
Liv. V	18	-	-	18	1	2	15	-	-
Liv. IV	6	1	-	9	-	4	5	1	-
Liv. III	36	1	-	31	3	9	19	1	2
Operai									
Liv. VI	22	2	-	20	2	14	4	-	-
Liv. V	84	1	-	83	1	29	53	-	2
Liv. IV	51	1	-	57	2	14	41	-	1
Liv. III	40	1	-	32	2	12	18	1	-
Liv. II	12	2	-	10	1	2	6	-	-
	408	11	-	397	19	139	238	5	5
	Al 31.12.93 n. 397			Al 31.12.94 n. 239			Al 31.12.95 n. 228		

7.2 L'applicazione della disciplina di stato giuridico.

7.2.1. L'assetto normativo regolante il rapporto del personale dell'Ente anteriormente al periodo in esame era da individuare nel regolamento unico nazionale dei dipendenti degli enti portuali, derivante - sulla base dell'8^a piattaforma - dal contratto nazionale stipulato il 20 dicembre 1990 con decorrenza dal 1° luglio 1988 ed efficacia sino al 30 dicembre 1991.

L'indicato contratto nazionale di lavoro non era stato sostituito alla scadenza da successiva disciplina convenzionale, a motivo della ritenuta imminente riforma dell'ordinamento portuale; non essendo stata d'altra parte manifestata una contraria specifica volontà da alcuna delle parti²⁹, il personale degli enti portuali ha continuato ad essere disciplinato dalla scaduta normativa convenzionale.

La valenza giuridica di siffatta normativa si configura sostitutiva di quella propria del regolamento organico del personale, di cui all'art. 9, comma 1, lett. g) dell'ordinamento istitutivo del Consorzio.

La sostituzione della fonte disciplinatrice, d'altra parte, era stata a suo tempo stabilita con l'art. 15, c. 1 del D.L. n. 873 del 1986, convertito dalla legge n. 26 del 1987, per il quale "il trattamento normativo ed economico dei dipendenti degli enti e delle aziende portuali, per la parte non regolata da disposizioni legislative, è disciplinato sulla base di accordi sindacali a livello nazionale di durata triennale".

7.2.2 Nel precedente referto fu sottolineato che l'applicazione della nuova normativa contrattuale aveva riguardato in particolare il c.d. "inquadramento professionale unico" del personale, nell'ambito del quale aveva trovato luogo la complessa procedura per il passaggio al livello giuridico superiore, previo riconoscimento delle prestazioni concretamente svolte, effettuato da apposita commissione (art. 46-49) e che erano stati riscontrati nell'ambito di detta

²⁹ Tale presupposto è stato assunto, come è noto, dalla Cassazione ai fini dell'ultra-operatività della disciplina contrattuale in materia di lavoro (cfr. Cass. Sez. Lavoro n. 5119 e n. 3889 del 1987).

procedura singolari comportamenti operativi dell'Ente, ivi analiticamente descritti³⁰.

Era emerso in sintesi che il livello immediatamente superiore era stato attribuito a 155 dipendenti - a fronte di 427 in servizio al 31 dicembre 1991 - e che 26 avevano conseguito livelli più elevati "per saltum" (senza passare cioè per quelli intermedi).

A seguito dell'apertura di un'istruttoria da parte della Procura regionale della Corte dei conti - del resto assunta nel decreto del Capo dello Stato a motivazione della nomina del commissario straordinario³¹ - il consiglio d'amministrazione verso la fine del 1993 aveva dato mandato alla commissione per l'inquadramento di riesaminare (e riferire su) i cennati inquadramenti, che - in base ad una indagine a campione effettuata dal Collegio dei revisori dei conti - non sempre risultavano essere stati disposti previo accertamento dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori e dell'esistenza di idonea documentazione.

Lo scioglimento di detto organo ordinario di amministrazione da una parte e specialmente il ricorso sistematico al Giudice del lavoro dall'altra in sostanza sono da considerare alla base del mancato compimento della indagine suppletiva.

Il risultato del complesso inquadramento si sintetizza nei seguenti dati:

- inquadramenti non contenziosi: n. 181 (decreto presidenziale n. 6 del 10 gennaio 1992)
- inquadramenti contenziosi: 33 (cfr. successiva tabella n. 6).

Il costo a carico dell'Ente derivante dalla singolare disciplina a suo tempo prevista nel contratto in ordine al "riconoscimento delle prestazioni concretamente svolte", e cioè agli inquadramenti nelle qualifiche superiori è risultato di 917 milioni circa, comprensivi dell'onere per t.f.r. e altri oneri riflessi.

E' però da sottolineare che per effetto del contratto ai dipendenti inquadrati in livelli superiori al 6° è precluso lo svolgimento di prestazioni

³⁰ Si veda il paragrafo 2, lett. d) della Parte II.

³¹ In effetti va ricordato che il Ministro vigilante aveva espresso all'Ente l'esigenza che non fosse data esecuzione ai provvedimenti d'inquadramento, che invece ebbero esecuzione.

straordinarie, ciò che si è sostanzialmente in un risparmio per l'Ente, notevoli essendo risultati i casi di inquadramento nelle qualifiche superiori al 6°.

7.2.3. Come già poc'anzi anticipato, l'assenza di una manifestazione di volontà espressa da una delle due parti in senso contrario alla prosecuzione del contratto scaduto è alla base tuttora della continuazione applicativa della disciplina convenzionale del 1990.

D'altra parte le prospettive sono nel senso di una ulteriore prosecuzione dell'attuale assetto, atteso che il decreto del Ministro vigilante indicativo, ai sensi dell'u.c. dell'art. 10 della legge di riordino, dei criteri generali che costituiranno la base dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale delle autorità portuali, non ha ancora completato l'iter.

Non è dato prevedere se tale disciplina normativa potrà risultare più idonea di quella precedente, recata dall'art. 15, del D.L. n. 873/1986 (L. n. 26/1987), nella quale era previsto che alle trattative tra le delegazioni degli enti e quelle delle organizzazioni sindacali avrebbero partecipato rappresentanti di quattro ministeri, atteso l'endemico intervento finanziario dello Stato per il ripiano delle passività onerose degli enti portuali.

Di certo siffatta prevista presenza della parte pubblica³² non è valsa a prevenire nell'ultima contrattazione la introduzione di clausole - come quelle ora ricordate in tema di inquadramento nella qualifica superiore in presenza di svolgimento di mansioni superiori - la cui applicazione ha comportato oneri rimbalzati poi sul bilancio dello Stato, come è reso evidente dall'ultimo ripiano dei debiti (per complessivi 1000 miliardi) degli enti portuali da parte dello Stato (art. 28, c. 1 legge di riordino).

D'altra parte merita di essere segnalato che la ricordata disciplina recata art. 10, u.c. della legge di riordino correttamente non potrebbe essere configurata del tutto alternativa a quella di carattere generale,³³ per la quale nel

³² Sul disimpegno dei rappresentanti ministeriali alle trattative per il contratto 1990 si vedano le considerazioni svolte da questa Corte nel referto sull'attività dell'Ente autonomo per il porto di Savona per gli anni 1990-92, paragrafo 4 (XII Legisl. Senato della Repubblica, Doc. XV n. 1).

³³ I cennati criteri generali del Ministro dei trasporti e della navigazione potrebbero avere per destinataria l'ARAN, in alternativa a quelli impartiti alla stessa ARAN

settore pubblico la contrattazione è affidata all'ARAN in rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, tra le quali vanno ricomprese le autorità portuali³⁴.

7.3 Il trattamento economico

Il quadro normativo regolante nel periodo in esame il trattamento economico è rimasto sostanzialmente il contratto collettivo del 1990, al quale si è aggiunta la disposizione dell'art. 7, c. 1 del decreto legge n. 384 del 1992, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, relativa all'erogazione aggiuntiva di 20.000 lire mensili.

7.3.1. Tale disciplina è stata ritenuta estensibile al personale degli enti portuali dal ministero vigilante³⁵ unitamente al blocco degli aumenti retributivi biennali (ripristinati poi nel 1994).

Peraltro l'erogazione delle cennate 20.000 lire mensili, non essendo intervenuto l'atteso nuovo contratto, ha operato come elemento aggiuntivo e distinto dalla retribuzione; perciò non ha esplicato riflessi sulla maggiorazione per turni di lavoro e sui compensi per lavoro straordinario, istituiti questi collegati all'indennità di contingenza e quindi alla retribuzione propriamente considerata.

7.3.2. Nel precedente referto la Corte aveva sollecitato l'Ente a provvedere tempestivamente al recupero delle somme erogate ai dipendenti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti, disposti nel marzo 1991 nella prospettiva del rinnovo del contratto cui avrebbero portato le trattative intraprese, che però non

dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 2 dell'art. 50 del D.L.vo n. 29/1993 e successive modificazioni.

³⁴ Il Ministro vigilante nel cennato decreto - predisposto, ai sensi dell'art. 10 u.c. della legge di riordino, per porre i criteri generali da osservarsi nella stipulazione dei contratti nazionali di lavoro e che si trova nella fase istruttoria del controllo della Corte - ha affidato invece la rappresentanza pubblica all'Assoporti.

³⁵ Telex del 21.1.1993.

furono concluse anche per la ritenuta imminente riforma dell'ordinamento portuale.

La carenza dei presupposti giuridici era stata evidenziata prima dal collegio dei revisori³⁶ e successivamente dal Ministero vigilante³⁷ ed aveva portato alla cessazione di detti acconti (corrisposti per un periodo di 20 mesi a decorrere dal 1 gennaio 1993).

Il recupero è stato disposto solo dall'Amministratore straordinario con decreto del 6 aprile 1994 e con decorrenza 1 aprile 1994, in ragione di 47 mila mensili, di 60 mila e di 80 mila, a seconda dei livelli professionali degli interessati (per i dipendenti a tale data non più in servizio il recupero è stato effettuato in unica soluzione).

7.3.3. Ai dirigenti portuali - per i quali vige il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali - è stato applicato nel periodo in esame l'accordo del 18 febbraio 1992, riproduttivo del precedente accordo del 13 ottobre 1989 e parzialmente innovativo solo sotto il profilo economico.

A tale riguardo a decorrere dal 1 gennaio 1992 è stato erogato il previsto incremento di lire 219.000 mensili e a decorrere dal 1 gennaio 1993 l'incremento di ulteriori 250.000, con relativa coefficientazione di detti importi: ai così incrementati minimi contrattuali è stata perciò riferita l'applicazione del coefficiente di qualificazione professionale spettante a ciascun dirigente.

In data 27 aprile 1995 peraltro è stato sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti industriali; l'Amministratore straordinario non ha deliberato con proprio provvedimento il recepimento di detto nuovo contratto per i dirigenti portuali dell'Ente.

D'altra parte, il Ministro vigilante aveva sospeso l'efficacia della delibera di recepimento del nuovo accordo adottata da un consimile ente portuale "per motivi di opportunità, tenuto conto della fase di trasformazione in atto di cui alla legge n. 84 del 1994"³⁸.

³⁶ Verbale del 15-16 aprile 1991.

³⁷ Telex del 23.X.1993.

³⁸ Vedasi nota ministeriale del 3 agosto 1995 diretta all'Autorità portuale di Savona.

7.3.4 Non costituisce elemento di novità la prosecuzione dell'erogazione dei premi, collegati alla produttività e alla organizzazione del lavoro, effettuata sulla base di criteri demandati dal contratto collettivo nazionale del 1990 ad una specifica successiva contrattazione a livello nazionale.

Come tutti gli altri enti portuali, anche quello in esame, in assenza di tali criteri fissati in sede nazionale, ha supplito con una negoziazione locale, incrementando - come già rilevato dalla Corte in altri consimili referti - una difformità sul piano nazionale della disciplina e della quantificazione del premio di produttività erogato dai vari enti portuali.

Nel 1993 la erogazione del premio (relativo all'anno precedente) ha comportato un onere di 920 milioni (nel 1992 era stato di 878 milioni), nel 1994 l'onere è stato di 951 milioni e nel 1995 di 707 milioni.

Siffatti esigua lievitazione ha tenuto conto del corrispondente aumento percentuale del volume del traffico registratosi nel relativo anno, come a suo tempo convenuto con le OO.SS. nell'accordo integrativo innanzi indicato, stipulato nel 1990.

Quanto alla ripartizione di detti importi annuali, la quantificazione del premio corrisposto al dipendente trae origine da una quota fissa per tutti (40%) e da un'altra (60%) legata alla effettiva presenza in servizio e calcolata in ventiduesimi.

Gli indicati importi complessivi, ove rapportati al corrispondente numero di dipendenti in servizio in ciascun anno, quale emerge dalla tabella n. 1, corrispondono a premi unitari quantificabili in milioni: 1,89 (1992); 2,33 (1993) e 2,9 (1994).

Le risultanze esposte, sostanzialmente derivanti dalla generica disciplina contrattuale integrativa - ancorchè i singoli premi siano stati parzialmente ancorati alla effettiva presenza in servizio dei dipendenti, che non sempre coincide con la produttività - non appaiono dissimili da quelle proprie di altri contesti portuali, onde l'erogazione del premio in esame è venuta configurandosi come attribuzione generalizzata di una ulteriore mensilità aggiuntiva, disancorata da effettivo apporto all'incremento di produttività assicurato da ciascun dipendente beneficiario.